

DELIBERAZIONE 9 OTTOBRE 2014
483/2014/R/EEL

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TARIFFE E QUALITÀ DEI SERVIZI DI TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA E DI CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE CON DECORRENZA DALL'1 GENNAIO 2016

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 9 ottobre 2014

VISTI:

- la direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti in infrastrutture;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- il Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- il Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 (di seguito: Regolamento (UE) 347/13);
- la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (COM(2013)0018 – C7-0022/2013 – 2013/0012(COD)) (di seguito: proposta di direttiva sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito, con modificazioni, con la legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, con la legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto legge 91/14);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, 25 giugno 1999, come successivamente integrato;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008;
- la deliberazione dell'Autorità 25 marzo 2010, ARG/elt 39/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 39/10);
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2011, ARG/elt 96/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 197/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 197/11) e il relativo allegato A recante Regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 e il relativo Testo integrato della regolazione della qualità del servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 (di seguito: TIQE), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11) ed i relativi Allegato A (TIT), Allegato B (TIME) e Allegato C (TIC), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2012, 157/2012/R/EEL;
- la deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL, di aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 308/2012/A di adozione del Piano strategico dell'Autorità per il triennio 2012-2014 (di seguito: Piano strategico 2012-2014);
- il Testo integrato delle connessioni attive (TICA), in ultimo modificato con deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 328/2012/R/EEL;
- la regolazione della misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione, da ultimo modificata con la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 339/2012/R/EEL;

- la deliberazione dell’Autorità 7 febbraio 2013, 43/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 43/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 66/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 66/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 2 maggio 2013, 180/2013/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 16 maggio 2013, 204/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 204/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 30 aprile 2014, 196/2014/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2014, 205/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 205/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 16 maggio 2014, 211/2014/A (di seguito: deliberazione 211/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 16 maggio 2014, 212/2014/A (di seguito: deliberazione 212/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 412/2014/R/EFR (di seguito: deliberazione 412/2014/R/EFR)
- la deliberazione dell’Autorità 18 settembre 2014, 446/2014/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 447/2014/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 21 luglio 2011, DCO 29/11 (di seguito: DCO 29/11);
- il documento per la consultazione 22 maggio 2014, 232/2014/R/eel (di seguito: il documento per la consultazione 232/2014/R/eel)
- il documento per la consultazione dell’Autorità 6 giugno 2014, 262/2014/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 262/2014/R/EEL);
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 17 novembre 2010 COM(2010)677, recante “Priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre. Piano per una rete energetica europea integrata”; (di seguito: comunicazione COM(2010)677);
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2011)112 recante “Una tabella di marcia verso un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050”;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2011)885 recante “tabella di marcia per l’energia 2050”;
- il codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete di cui al DPCM 11 maggio 2004 verificato positivamente dall’Autorità (di seguito: Codice di rete).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità persegua la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore elettrico, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati del Governo; e che il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95 prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle reti;
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95 dispone che l'Autorità stabilisca ed aggiorni, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, (...) in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio, l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi di carattere sociale, tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi onere improprio;
- il quadro normativo europeo, nel corso degli ultimi anni è andato radicalmente modificandosi, in particolare in relazione agli obiettivi di:
 - a) portare a compimento la realizzazione del mercato interno dell'energia;
 - b) incrementare l'efficienza energetica degli usi finali;
 - c) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia entro il 2020;
 - d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti anche tramite l'individuazione di priorità nello sviluppo di infrastrutture energetiche transnazionali;
- l'Autorità, con il Piano strategico 2012-2014, ha individuato specifici obiettivi per la regolazione tariffaria e della qualità del servizio dei servizi infrastrutturali, inclusi quelli del settore elettrico, tra i quali:
 - a) introdurre nuovi meccanismi di incentivazione alla realizzazione dei nuovi investimenti di tipo selettivo, al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti strategici per il sistema elettrico;
 - b) introdurre forme di regolazione incentivante finalizzate ad aumentare l'efficienza nel processo di investimento, anche basate sul riconoscimento di costi *standard* per la realizzazione di nuovi investimenti;
- con le deliberazioni 211/2014/A e 212/2014/A l'Autorità ha definito linee guida per l'implementazione di misure in materia di *accountability* dell'Autorità e in particolare ha previsto di sottoporre a consultazione di tutti i soggetti interessati il proprio Piano Strategico Triennale, allo scopo di assicurare il coinvolgimento degli

stakeholder nella definizione e nell'aggiornamento dell'attuale Piano Strategico Triennale dell'Autorità in scadenza nel 2014;

- la Commissione Europea, nella comunicazione COM(2010)677, ricorda che i settori delle infrastrutture elettriche e del gas in Europa sono settori regolamentati, il cui modello economico è basato sulle tariffe regolamentate pagate dagli utenti che consentono di recuperare gli investimenti realizzati (principio “chi usa paga”) e indica che questo dovrebbe rimanere il principio fondamentale anche in futuro.

CONSIDERATO CHE:

con riferimento alla regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica

- con il 31 dicembre 2015 si conclude il periodo di vigenza della regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione dell'energia elettrica, disciplinata dalla deliberazione ARG/elt 199/11, con cui l'Autorità ha definito i criteri di regolazione per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione per il periodo di regolazione 2012-2015 (di seguito: quarto periodo di regolazione);
- nel corso della consultazione per il quarto periodo di regolazione (DCO 29/11), l'Autorità, al fine di favorire l'efficienza del settore a beneficio dei clienti finali e di evitare il perpetuarsi di inefficienze, ha prospettato la possibilità di applicare una valutazione dei nuovi investimenti basata sulla metodologia del costo *standard* a partire dagli investimenti realizzati nel periodo regolatorio successivo al 31 dicembre 2015;
- il percorso per la definizione di costi *standard* dovrà svilupparsi tenendo conto dell'evoluzione della normativa comunitaria, in particolare in relazione a quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, del Regolamento (UE) 347/13 in tema di indici di costo unitario per gli investimenti di sviluppo delle infrastrutture di trasmissione;
- i meccanismi di incentivazione dello sviluppo della rete di trasmissione nazionale (RTN), introdotti nel 2011 in logica evolutiva rispetto alla precedente regolazione, prevedono il riconoscimento di una remunerazione addizionale sul costo di investimento (cosiddetto *extra-WACC*) che, pur basandosi su una selezione *ex-ante* degli investimenti incentivabili secondo logiche di rilevanza strategica dei medesimi, commisurano il premio del gestore in funzione della spesa per investimento, non garantendo, dunque, una stretta relazione tra incentivazione ed utilità sistemica degli investimenti realizzati;
- la regolazione introdotta con la richiamata deliberazione 199/11, d'altro canto, ha rafforzato il legame tra i meccanismi di incentivazione sopra richiamati e il rispetto della scadenza di completamento delle opere prevedendo un'evoluzione, in logica “premio/penale” in funzione della *performance* dell'operatore di rete, rispetto al previgente (ante 2011) meccanismo di accelerazione degli investimenti che non

contemplava tale meccanismo *performance-based*; e che, tuttavia, la valutazione ed il monitoraggio delle *milestone* e delle date obiettivo previste da detto meccanismo, si è confermata particolarmente complessa, soprattutto a causa delle rilevanti asimmetrie informative tra il gestore di rete e l’Autorità;

- con deliberazioni 43/2013/R/EEL e 66/2013/R/EEL, l’Autorità ha avviato la sperimentazione dei progetti pilota relativi a sistemi di accumulo da realizzarsi sulla RTN:
 - a) rientranti nel programma di adeguamento dei sistemi di sicurezza e difesa 2012-2015;
 - b) rientranti nel piano di sviluppo della Rete di trasmissione nazionale approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- similmente a quanto indicato per la trasmissione, anche in relazione al servizio di distribuzione i meccanismi di incentivazione degli investimenti (individuati secondo criteri di rilevanza definita *ex-ante*) prevedono il riconoscimento di una remunerazione addizionale sul costo di investimento, senza diretta relazione con l’utilità sistemica dei medesimi; e che gli investimenti effettivamente rispondenti ai requisiti per l’ammissione all’incentivazione, effettuati dalle imprese distributrici nel corso del vigente periodo di regolazione, sono risultati complessivamente esigui, a differenza di quanto successo nella trasmissione;
- il forte sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare connesse a reti di distribuzione, prospetta un cambiamento di paradigma di funzionamento delle reti di distribuzione (da reti passive a reti attive), tale da rendere necessari consistenti investimenti di ammodernamento delle reti elettriche al fine di renderle idonee a soddisfare le esigenze dei clienti in logica “*smart grid*”; e che tali ammodernamenti, prevedibilmente, saranno prevalentemente connessi a nuovi sistemi evoluti di controllo che richiedono servizi di connettività con gli utenti delle reti ;
- con la deliberazione ARG/elt 39/10, sono stati avviati progetti pilota dimostrativi di reti attive (*smart grid*) ed è stata avviata l’attività di disseminazione dei risultati intermedi di tali progetti che si concluderanno entro il 2014;
- con il contributo finanziario dell’Unione Europea saranno, a breve, realizzati progetti per la trasformazione secondo la logica di funzionamento “*smart grid*” di reti di distribuzione di ampiezza regionale;
- la regolazione tariffaria vigente, in ragione della natura prevalentemente fissa dei costi infrastrutturali di rete, garantisce, sia per il servizio di trasmissione che per il servizio di distribuzione, una elevata protezione degli operatori di rete rispetto al rischio connesso alla variabilità del volume di servizio erogato;
- con deliberazione 204/2013/R/EEL, è stato avviato un procedimento, successivamente riunito nel procedimento di cui alla deliberazione 412/2014/R/EFR, per la riforma delle tariffe dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, nonché delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per le utenze domestiche in bassa tensione;

- con deliberazione 205/2014/R/EEL, è stata introdotta una sperimentazione tariffaria relativa ai clienti domestici che utilizzano la pompa di calore come unico sistema di riscaldamento nella propria abitazione;
- in base ai dati disponibili presso l’Autorità, risulta sostanzialmente completato il programma di messa in servizio dei misuratori elettronici di bassa tensione di prima generazione;
- con il documento per la consultazione 262/2014/R/EEL, sono stati presentati gli orientamenti dell’Autorità in tema di responsabilità e remunerazione dei servizi di misura erogati dalle imprese distributrici per la misura dell’energia prodotta da generazione distribuita;
- è stato introdotto – in via sperimentale – il servizio di ricarica a pagamento di veicoli elettrici, fornito tramite infrastrutture di ricarica pubblica, per l’alimentazione delle quali, ove le medesime siano connesse in bassa tensione, è stata introdotta una specifica tipologia contrattuale;
- la proposta di direttiva sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, già approvata dal Parlamento europeo e la cui adozione definitiva è prevista entro i primi mesi del 2015, prevede che l’attività di ricarica dei veicoli elettrici debba essere sviluppata come un’attività competitiva aperta a tutti i soggetti interessati a sviluppare o gestire una infrastruttura di ricarica e che, pertanto, l’attività di ricarica pubblica dei veicoli elettrici è un’attività da svolgere in regime di concorrenza.

CONSIDERATO CHE:

con riferimento alla regolazione della qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura

- con il 31 dicembre 2015 si conclude il periodo di vigenza della regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell’energia elettrica, disciplinata dalla deliberazione ARG/elt 197/11 e della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica, disciplinata dalla deliberazione ARG/elt 198/11 per il periodo 2012-2015;
- con riferimento alla qualità del servizio di trasmissione dell’energia elettrica sono in vigore:
 - a. obblighi di registrazione e classificazione delle interruzioni del servizio;
 - b. regolazione incentivante la riduzione dell’energia non fornita di riferimento, in logica *output-based*;
 - c. disciplina dei servizi di mitigazione resi dalle imprese distributrici;
 - d. primi elementi di regolazione individuale per gli utenti AT;
 - e. monitoraggio della indisponibilità degli elementi costituenti la RTN;
- con riferimento alla qualità del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, sono in vigore:

- a. regolazione premi/penalità, in logica *output-based*, della durata delle interruzioni, caratterizzata da una incentivazione speciale per gli ambiti con durata delle interruzioni più elevata, con obiettivi di lungo termine fissati al 2015;
 - b. regolazione premi/penalità, in logica *output-based*, del numero di interruzioni, con obiettivi di lungo termine fissati al 2019;
 - c. standard e indennizzi automatici sul numero massimo annuo di interruzioni per gli utenti alimentati in media tensione;
 - d. standard e indennizzi automatici sul tempo massimo di ripristino dell'alimentazione di energia elettrica per gli utenti alimentati in media e bassa tensione;
 - e. disposizioni relative al monitoraggio della qualità della tensione sulle reti in media tensione;
 - f. modalità di utilizzo dei contatori elettronici di bassa tensione ai fini della registrazione della continuità del servizio e della tensione di alimentazione;
 - g. sistema di standard generali e specifici di qualità e di indennizzi automatici per le prestazioni commerciali rese dalle imprese distributrici;
- con riferimento alla qualità del servizio di misura dell'energia elettrica nel periodo di regolazione 2012-2015, sono in vigore standard specifici di qualità e indennizzi automatici per alcune prestazioni commerciali.

CONSIDERATO CHE:

con riferimento alla regolazione delle condizioni tecnico-economiche per il servizio di connessione alle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica

- la disciplina è attualmente differenziata tra procedure e corrispettivi applicabili ai punti di prelievo (utenti passivi) e procedure e corrispettivi applicabili ai punti di immissione (utenti attivi), rispettivamente definiti tramite il TIC e il TICA;
- la vigente regolazione sopra richiamata, in taluni casi, non sembra garantire la neutralità tra le due discipline nel caso di punti di connessione alle reti di trasmissione e di distribuzione che risultino contemporaneamente di prelievo e di immissione, con effetti potenzialmente distorsivi sui comportamenti degli utenti delle reti elettriche.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e di condizioni tecnico-economiche per il servizio di connessione, per il periodo di regolazione che decorre dall'1 gennaio 2016;
- nell'ambito del procedimento, valutare l'opportunità di prevedere per il nuovo periodo di regolazione una durata superiore ai quattro anni del corrente periodo, in

linea con quanto già deciso per la regolazione della distribuzione del gas, nella prospettiva di rafforzare la stabilità regolatoria, vagliando altresì l'introduzione di meccanismi di revisione infra-periodo in relazione alle variabili maggiormente esposte a fenomeni esogeni al settore;

- sottoporre il procedimento di cui sopra all'applicazione della metodologia AIR, per gli aspetti più rilevanti;
- per quanto concerne la regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura, prevedere che il procedimento tenga conto delle seguenti esigenze:
 - a) introdurre meccanismi di regolazione, laddove possibile, con criteri che inducano gli operatori di rete ad incrementare la propria efficienza, anche con riferimento alla realizzazione degli investimenti per il mantenimento e lo sviluppo delle reti;
 - b) riformare gli attuali meccanismi di incentivazione dello sviluppo delle reti di trasmissione e di distribuzione, incluso l'attuale meccanismo di accelerazione degli investimenti sulla rete di trasmissione, basati sul riconoscimento di una remunerazione addizionale sul costo di investimento, introducendo meccanismi che tengano conto degli impatti effettivi dello sviluppo infrastrutturale sul mercato elettrico, sull'integrazione delle fonti rinnovabili e sulla sicurezza del sistema (in logica *output-based*), in modo da perseguire una maggiore selettività nella remunerazione degli investimenti fatte salve le esigenze di sicurezza del sistema;
 - c) verificare la sussistenza di possibili sovrapposizioni tra i meccanismi di incentivo tariffari ed i meccanismi di incentivo vigenti nella regolazione della qualità e del dispacciamento; e in caso affermativo individuare soluzioni idonee, secondo la logica di una crescente selettività della regolazione;
 - d) rivedere gli attuali meccanismi di garanzia dei ricavi in ragione della variabilità dei volumi del servizio erogato, prevedendo una accresciuta selettività di tali strumenti, valutando l'attenuazione delle garanzie in particolare sulla parte di remunerazione maggiormente legata ai meccanismi di incentivazione e tenendo comunque conto dell'equilibrio economico-finanziario degli operatori e della tutela dei clienti finali;
 - e) introdurre, anche in coerenza con quanto già previsto nella regolazione relativa al trasporto del gas naturale, disposizioni che promuovano l'interesse degli operatori di rete miranti ad ottenere contributi comunitari per lo sviluppo delle infrastrutture, con benefici in termini di minori costi posti in capo agli utenti della rete;
 - f) valutare l'opportunità di rivedere i meccanismi di riconoscimento dei costi riconosciuti alle imprese distributrici di minori dimensioni in un'ottica di semplificazione e contenimento degli oneri amministrativi contemperando gli obiettivi di equilibrio economico finanziario delle imprese medesime e di

- tutela dei clienti finali, nonché di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;
- g) valutare interventi di semplificazione della regolazione al fine di migliorarne la trasparenza e la prevedibilità, in primo luogo con riferimento ai meccanismi di perequazione;
 - h) garantire coerenza con gli sviluppi connessi alla riforma delle tariffe dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per le utenze domestiche in bassa tensione di cui alle deliberazioni 204/2013/R/EEL e 412/2014/R/EFR, oltre che con la sperimentazione tariffaria relativa a clienti domestici che utilizzano la pompa di calore come unico sistema di riscaldamento nella propria abitazione di residenza, avviata con la deliberazione 205/2014/R/EEL;
 - i) valutare l'opportunità di rivedere gli attuali criteri di allocazione dei costi dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura agli utenti dei servizi medesimi, ivi inclusi i produttori, al fine di migliorarne la riflettività dei costi;
- per quanto riguarda la regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica, prevedere che il procedimento tenga conto delle seguenti esigenze:
 - a) valutare la conferma della regolazione incentivante la riduzione dell'energia non servita, mediante meccanismi di premi e penalità, e la regolazione dei servizi di mitigazione, superando la distinzione tra RTN storica e RTN TELAT;
 - b) individuare meccanismi finalizzati a ridurre l'impatto determinato dal fuori servizio di ampie porzioni di rete in alta tensione;
 - c) sviluppare la regolazione individuale della continuità del servizio e della qualità della tensione per gli utenti AT;
 - per quanto riguarda la regolazione della qualità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, prevedere che il procedimento tenga conto delle seguenti esigenze :
 - a) valutare l'applicazione della regolazione premi/penalità relativa alla durata delle interruzioni in riferimento ai soli livelli obiettivo di lungo termine fissati per il 2015;
 - b) valutare la conferma degli obiettivi di lungo termine della regolazione premi/penalità del numero di interruzioni, valutando elementi di incentivazione speciale per gli ambiti con maggiore numero di interruzioni;
 - c) introdurre primi elementi di regolazione della qualità della tensione, con particolare riferimento ai buchi di tensione per quanto riguarda le rete in media tensione e le variazioni della tensione di alimentazione per quanto riguarda la rete in bassa tensione;
 - d) aggiornare la regolazione della qualità commerciale alla luce dei risultati della regolazione vigente;

- valutare l'adozione di indagini di *customer satisfaction* degli utenti della rete quale strumento finalizzato all'aggiornamento e sviluppo della regolazione, anche in prospettiva di incentivazione di tipo reputazionale in particolare per i gestori della rete di trasmissione nazionale e delle principali reti di distribuzione locale;
- per quanto riguarda la regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica, prevedere che il procedimento tenga conto delle seguenti esigenze:
 - a) riesaminare le responsabilità delle attività del servizio di misura in corrispondenza dei punti di interconnessione tra la RTN e la rete di distribuzione;
 - b) garantire coerenza con gli sviluppi connessi alla regolazione della misura dell'energia prodotta di cui al documento per la consultazione 262/2014/R/EEL;
 - c) definire le modalità di determinazione dell'energia elettrica consumata in relazione alla quale trovano applicazione gli oneri generali di sistema, secondo quanto previsto dalla legge 99/09 e dal decreto legge 91/14 e tenendo conto del procedimento già avviato con deliberazione 447/2014/R/EEL;
 - d) valutare le opportunità di innovazione che possono derivare dall'aggiornamento tecnologico della seconda generazione dei contatori elettronici, sviluppando i primi orientamenti presentati nel documento per la consultazione 232/2014/R/eel.
- per quanto riguarda la qualità del servizio di misura dell'energia elettrica, prevedere che il procedimento tenga conto della necessità di aggiornare la regolazione della qualità commerciale alla luce dei risultati della regolazione vigente, valutando la possibilità di introdurre forme di penalizzazione in caso di inadempienza agli obblighi di servizio;
- per quanto riguarda la regolazione del servizio di connessione alle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica prevedere che il procedimento tenga conto della necessità di:
 - a) riesaminare le attuali discipline applicabili separatamente ai punti di immissione e ai punti di prelievo, valutando se sia opportuno pervenire a una unica disciplina dei punti di connessione, opportunamente differenziata in relazione alle caratteristiche di tali punti (solo prelievo, solo immissione, prelievo e immissione);
 - b) riesaminare i corrispettivi dei servizi di connessione affinché assumano la stessa struttura per tutte le tipologie di punti di connessione, con particolare riferimento ai servizi identici o assimilabili che non richiedono operazioni in sito grazie ai sistemi di telegestione;
- avviare un riesame, tenendo conto di quanto previsto dal decreto legge 83/12 (ed in particolare dell'articolo 17 *septies*) nonché sulla base delle esperienze condotte con i progetti pilota, delle condizioni di erogazione del servizio di ricarica a pagamento dei veicoli elettrici e della relativa tipologia contrattuale introdotta sperimentalmente ed applicata nel corso del periodo regolatorio 2012-15;

- prevedere che, in esito al riesame di cui al punto precedente, l'eventuale nuova regolazione da applicare a regime (in coerenza con quanto previsto dall'articolo 17 *nonies* del decreto legge 83/12) tenga comunque conto dell'esigenza di coerenza con i criteri regolatori generali sopra richiamati e, in particolare, della riflettività dei costi delle tariffe e della non discriminazione delle condizioni applicate ai punti di prelievo aventi medesime caratteristiche;
- prevedere, in particolare con riferimento alla revisione della regolazione delle condizioni tecnico-economiche del servizio di connessione e del servizio di misura, che il procedimento venga condotto in stretto coordinamento tra la Direzione infrastrutture, *unbundling* e certificazione e la Direzioni Mercati elettricità e gas, ferme restando le rispettive competenze

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e di condizioni tecnico-economiche del servizio di connessione per il periodo di regolazione che decorre dall'1 gennaio 2016, perseguendo gli obiettivi e tenendo conto degli orientamenti e delle esigenze di cui in premessa;
2. di sottoporre il procedimento, di cui al precedente punto 1, alla metodologia AIR per gli aspetti più rilevanti;
3. di tenere conto, nella formazione dei provvedimenti di cui al precedente punto 1, degli sviluppi connessi al procedimento avviato con deliberazione 412/2014/R/EFR, in cui è stato riunito il procedimento 204/2013/R/EEL in materia di riforma delle tariffe dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per le utenze domestiche in bassa tensione, nonché del procedimento avviato con deliberazione 447/2014/R/EEL;
4. di rendere disponibili, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al precedente punto 1, documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
5. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al precedente punto 1, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
6. di individuare come responsabile del procedimento:
 - a) in relazione alla revisione del servizio di trasmissione e distribuzione e della regolazione della qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura, il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione;

- b) in relazione alla revisione della regolazione del servizio di connessione e del servizio di misura, il Direttore della Direzione Mercati Elettricità e Gas, per quanto riguarda le responsabilità e le condizioni procedurali e tecniche del servizio, il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, per quanto riguarda le condizioni economiche e tariffarie;
- 7. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 31 dicembre 2015;
- 8. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

9 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni